POLIZZA N.21774OU FIRST CISL
Ag Bologna sede 0700
Codice cliente 20872528

DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:

- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per Perdite Patrimoniali: i danni patrimoniali che non siano la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o di danni corporali;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Premio: la somma dovuta dagli Assicurati alla Società;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto, per il quale é prestata l'assicurazione, e dal quale é derivato un danno;
- per Società: l'impresa assicuratrice;
- per Scoperto: parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Decorrenza dell' Assicurazione - Pagamento del premio
Il pagamento del premio deve essere effettuato direttamente da ciascun Assicurato secondo le modalità indicate all'art.2 della Convenzione sottoscritta da FIRST /CISL e la Società.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per l'Assicurato l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Indipendentemente dalla durata e vigenza della Convenzione, la garanzie assicurative contenute nella presente polizza sono valide per un anno solare a decorrere dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio effettuato secondo le modalità sopra richiamate.
La copertura cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 4 - Modifiche dell' Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell' Assicurato in caso di sinistro -Gestione del sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro dieci giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1913 C.C.).
La Società, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, entro il limite del massimale scelto dall'Assicurato al momento dell'adesione tra quelli previsti all'art. 17, previa detrazione dello scoperto del 10% previsto nell'art. 19, sulla scorta delle dichiarazioni scritte rilasciate dall'Istituto di Credito di appartenenza attestante l'intervenuto addebito e relativo pagamento da parte dell'Assicurato del danno patrimoniale subito dall'Istituto di Credito.

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione anche nei confronti di ogni singolo Assicurato, previo accordo con la Contraente con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Deroga al patto di tacita proroga
Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza del 31/12/2018, senza obbligo di disdetta.

Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro Competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PERDITE PATRIMONIALI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione - Garanzia " 'Perdite Patrimoniali "
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, nominativamente indicati in polizza, da quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento ed adempimento di compiti di ufficio o di incarichi inerenti l'attività bancaria svolta in qualità di dipendenti di Istituiti di Credito, anche presso il domicilio o il luogo di lavoro del cliente(attività fuori sede). La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei terzi,sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito che abbia risarcito il danno a terzi.
L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "perdite patrimoniali". Inoltre si precisa che la garanzia comprende anche perdite patrimoniali conseguenti a bonifici o operazioni su estero. L'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L' assicurazione opera a condizione che l'attività di**

trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali
La presente estensione è prestata con lo scoperto del 10% per sinistro con un minimo di € 1.000 per sinistro/anno.
L'assicurazione si intende estesa all'attività di vendita dei diamanti e comprende anche eventuali errori di Registrazione della commissione dell'Istituto di credito.

Art.14 - Destinatari della copertura
La garanzia è prestata per i dipendenti di ogni ordine e grado, esclusi in ogni caso i Dirigenti, operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituto di Credito di appartenenza che aderiscono alla presente polizza stipulata dagli Assicurati stessi.

Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione -esclusioni
Non sono considerati terzi.
a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
b) i dipendenti dell'Istituto di Credito di appartenenza dell'Assicurato che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurato stesso;
L'assicurazione non vale per :
c) le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina e incendio alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
d) i danni a persone (morte e lesioni personali) e per danneggiamenti a cose;
e) i danni costituiti da ammanchi di valori e le conseguenti perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina e incendio;
f) le perdite patrimoniali derivanti da smarrimento, distruzione e deterioramento di cose in genere detenute dall'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 13, ultimo comma;
g) i danni da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
h) le perdite patrimoniali derivanti dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi;
i) le sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte ai clienti dell'Istituto di Credito nonché quelle inflitte direttamente all'Istituto di Credito dalle Autorità entrambe per fatti imputabili all'Assicurato;
j) gli ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (ammanchi di cassa);
m) il mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di legge vigenti o della normativa aziendale;
n) l'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
o) l'erogazione di mutui e prestiti in genere nonché concessioni di fidi;
p) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
q) l'attività di estimatori di pegni;
r) l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
s) le perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computer;
t) le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per l'attività dall'Assicurato e realizzato o adottato dall'Istituto di Credito presso il quale l'Assicurato è dipendente;
u) le perdite patrimoniali derivanti dal trattamento di dati personali e diffusione di dati e notizie in contrasto con quanto previsto dalla Legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) A deroga di quanto previsto dall'art.15 punti o) -q) -r) vengono compresi in garanzia i danni patrimoniali per l'attività svolta dagli Assicurati, con la qualifica di Funzionari, Quadri, Capi-Ufficio e/o Personale autorizzato dall'Istituto Bancario, inerente all'erogazione di mutui, prestiti in genere, concessione di fidi nonché estimatori di pegni, purché tale personale incaricato abbia già svolto tali funzioni in precedenza.

B) Per tutte le combinazioni di massimali relative alla RC professionale è compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione) dei dati personali a terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 e con il massimo risarcimento pari a euro 120.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; salvo per le combinazioni 3;4;6; per le quali si intende prestata fino a concorrenza dei rispettivi massimali.

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia- Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da comportamenti colposi posti in essere dall' Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione, purché denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto.
L'assicurazione vale per richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi nell'ambito del territorio Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 17 - Massimali di garanzia per ogni Assicurato

Il massimale è scelto dall'Assicurato tra uno di quelli indicati nelle combinazioni .
Il massimale scelto viene riportato nel documento di copertura e rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni annualità assicurativa, fermo restando il sotto massimale previsto per ogni sinistro.
La Società non risponderà quindi di somme superiori a detto massimale e sotto massimale.
Per più sinistri che traggono origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente al momento di cessazione dell'assicurazione; fermo previsto dall'art. 16.
Qualora per lo stesso rischio esista altra assicurazione la presente copertura è operante solo a completamento e per l'eccesso di quanto già assicurato.

Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno -Spese Legali

Fatto salvo quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 19 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Le combinazioni massimali/premi previsti nella tabella allegata alla presente polizza sono prestate con i seguenti scoperti e limiti di indennizzo:

- combinazioni 3 e 4 la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00.
- combinazioni 5-6-7 la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00 e il massimo di euro 2.000,00.
- Combinazioni 8-9-10 7 la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00 e il massimo di euro 3.000,00.

Gli scoperti e le franchigie a carico dell'assicurato si intendono ridotti del 50%, qualora lo stesso non abbia subito sinistri per 2 annualità consecutive.

Art. 20 - Gestione sinistri

Alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 10 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale convenuto dedotto lo scoperto convenuto sulla scorta della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza attestante l'intervenuto pagamento del danno.
Nel solo caso di terzi responsabili il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento contro il terzo responsabile.

POLIZZA N.21774OU FIRST CISL
Ag Bologna sede 0700
Codice cliente 20872528

Art. 21 - Vincolo di solidarietà
L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con le altre persone.

Art. 22 - Premio minimo
Il premio minimo lordo annuo della presente polizza è di euro 4.044,00 e scade il 31/12. Il premio minimo lordo annuo è dovuto indipendentemente dal frazionamento concesso e dal risultato ottenuto dal calcolo della regolazione prevista all'art. 23 qualora tale calcolo dovesse portare ad un risultato inferiore.

Art.23 - Regolazione del premio
La regolazione del premio verrà effettuata al:
-30 Giugno;
-31 Dicembre
di ogni anno conteggiando, per ciascun Assicurato il premio lordo ed applicando il pro-rata in relazione all'effettiva entrata in garanzia di ogni Assicurato, risultante dalla data indicata sul fax di comunicazione della copertura inviato all'agenzia di Bologna cod. 0700 -, sino alla scadenza del 31/12.
L'eventuale differenza attiva, risultante dalla somma dei premi delle due regolazioni al netto del premio minimo lordo annuo, costituirà il premio di regolazione a conguaglio dovuto dal Contraente alla Società.
Qualora la somma dei premi delle due regolazioni fosse inferiore all'importo versato come premio minimo, la Società non effettuerà alcun rimborso in quanto il premio minimo annuo della presente resta convenuto nell'importo previsto dall'art. 22. In caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro 15 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermo il diritto della Società al pagamento ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
In caso di cessazione del rischio richiesto dal singolo assicurato non si procederà al rimborso del premio pagato e non goduto.

Roma, lì 31/12/2018

Il Contraente

La Società
SARA assicurazioni spa
Linea Rischi Direzionali Rcg
Stefano Salvatore

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892- 1893 - 1910 del codice Civile, il Contraente dichiara che per gli stessi eventi garantiti con la presente polizza:
- non esistono altre assicurazioni;
- negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate dall'Assicuratore per sinistro.
Ogni modifica od integrazione delle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

IL CONTRAENTE
_____

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

POLIZZA N.21774OU FIRST CISL
Ag Bologna sede 0700
Codice cliente 20872528

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli:
Art. 3 - Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del premio;
Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro;
Art. 9 - Deroga al patto di Tacita proroga;
Art. 15 - Esclusioni;
Art. 16 - Inizio e termine della garanzia-Limiti territoriali;
Art. 19 - Scoperto a carico dell'Assicurato;
Art. 22 - Premio minimo provvisorio;
Art. 23 - Regolazione del premio.

IL CONTRAENTE

_____

Il contraente dichiara di:
- aver preliminarmente ricevuto la "nota informativa", ai sensi dell' art. 123 del D. Lgs. n. 175/1995

IL CONTRAENTE

_____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa at sensi det Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del codice acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre, acconsente

- al trattamento dei dati personali comuni che lo riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica:

  SI NO

- al trattamento dei dati personali comuni che lo riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle società del Gruppo SARA effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica:

  SI NO

- alla comunicazione a società del Gruppo SARA che utilizzano i dati per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela elo effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi delle società del Gruppo SARA, anche con uso di telefono o posta elettronica.

  SI NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

IL CONTRAENTE

_____